

Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Banca IFIS.

Titolare del trattamento dei Dati Personali è IFIS Collection Services S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) Italia.

Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca IFIS S.p.A., via Terraglio 63, 30174 Mestre (VE) Italia.

L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento dei Dati Personali ossia a Banca IFIS S.p.A. Le richieste e le comunicazioni andranno indirizzate in via Terraglio 63, 30174 Mestre (VE), Italia all'attenzione del Direttore Generale Dott. Alberto Staccione.

I debitori ceduti e loro eventuali garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia ovvero a Banca IFIS, con sede legale in Via Terraglio 63, 30174 Mestre (VE), Italia.

Conegliano, 17 febbraio 2010

IFIS Collection Services S.R.L.
L'Amministratore Unico Dott. Luigi Bussi

T10AAB1852 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI FROSINONE

Bragaglia Giuseppe residente in Frosinone, via S. Liberatore n. 81 ha avanzato innanzi il Tribunale di Frosinone ricorso per il riconoscimento della proprietà per maturata usucapione degli immobili in Torrice in Catasto al foglio 1, n. 1514-574, sub 1 e 2-1508-1509-1511, sub 1 e 2-1512-1513.

È ammessa l'opposizione entro 60 giorni.

Giuseppe Bragaglia

TC10ABA1768 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA

Rinnovazione atto di citazione (del quale è stata rilevata la nullità alla prima udienza del 3 febbraio 2010, procedimento iscritto al n. 3510/2009 R.G.A.C.C.).

Domenico Licopoli, nato a Taurianova il 7 novembre 1910 e residente a Reggio Calabria, via G. Melacrino, 7, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Neri e domiciliato presso il suo studio, in Melito di Porto Salvo, via Papa Luciani, 6, cita in rinnovazione gli eredi dei coniugi Vadalà Domenico, nato a Cardeto il 9 febbraio 1900 e deceduto a Reggio di Calabria il 29 gennaio 1968 e Mallemaci Angela Giovanna, nata a Cardeto il 22 giugno 1913 e deceduta a Reggio di Calabria il 21 gennaio 1971, a comparire davanti all'istestato Tribunale, all'udienza del 29 settembre 2010, ore di rito, invitandoli a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza stessa, ai sensi dell'art. 166 C.P.C., e a comparire, nell'udienza sopra indicata, dinanzi al giudice designato ex art. 168-bis C.P.C., dott. Maria Idria Gurgo di Castelmendardo, con l'avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accertare che esso Domenico Licopoli è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria, del fabbricato in Reggio Calabria, via Ciccarello n. 11, costituente in catasto i subalterni 1 e 2 della particella 120 del foglio RC-110.

Reggio Calabria, 12 febbraio 2010

Avv. Antonio Neri

TC10ABA1754 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA

Il signor Quattrone Luciano, nato a R.C. il 10 aprile 1932 ed ivi residente in C.da Lupardino n. 8 codice fiscale n. QTTLN32D10H224F, rappresentato e difeso dagli avv. C. Pennestri e S. Musmeci, ed elettivamente domiciliato in R.C. via Nicolò da Reggio n. 14 presso lo studio dell'avv. S. Musmeci, è stato autorizzato con decreto del presidente del Tribunale di R.C. dd. 13 gennaio 2010 a notificare per pubblici proclami agli eredi legittimi del sig. Barbaro Antonino, fu Fortunato l'atto di citazione avanti il Tribunale di R.C. per l'udienza del 25 maggio 2010 ore 9 e segg., invitando le parti convenute a costituirsi in causa nel termine di giorni venti prima dell'udienza sopra indicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 C.P.C., con avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle decadenze di cui all'art. 38 e 167 C.P.C. per ivi, presenti o contumaci, sentire accogliere le seguenti conclusioni: «dichiarare Quattrone Luciano proprietario per intervenuta usucapione del fabbricato sito in R.C. (Archi) C.da Lupardino n. 8, f. 40 p. 110 partita 566, ordinando al conservatore dei registri immobiliari le relative annotazioni».

Reggio Calabria, 8 febbraio 2010

Avv. Sebastiano Musmeci

TC10ABA1778 (A pagamento).



TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA*Atto di citazione per usucapione ordinaria*

Domenico Licopoli, nato a Taurianova il 7 novembre 1910 e residente a Reggio Calabria, via G. Melacrino n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Neri e domiciliato presso il suo studio, in Melito di Porto Salvo, via Papa Luciani n. 6, cita gli eredi ed aventi causa di Sgrò Filomena Olimpia, nata a Montebello Ionico il 4 marzo 1879 e deceduta a Reggio Calabria il 24 febbraio 1967, a comparire davanti all'intestato Tribunale, all'udienza del 15 giugno 2010, ore di rito, invitandoli a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza sopra indicata, ai sensi dell'art. 166 C.P.C. ed a comparire all'udienza stessa dinanzi al giudice designato ex art. 168-bis C.P.C., con l'espresso avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accertare che esso Licopoli Domenico è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria, dell'immobile in Reggio Calabria, costituente nel foglio 104, nel Catasto fabbricati i sub. 1, 2, 3, 4 e 5 della particella 182 e la particella 840 e nel Catasto terreni le particelle 177 e 216 e, nella maggiore consistenza della particella 877, la porzione di terreno, di mq 1.800 circa, contornata in rosso, nell'estratto di mappa del foglio 104, allegato agli atti.

Reggio di Calabria, 1° gennaio 2010

Avv. Antonio Neri

TC10ABA1753 (A pagamento).

CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione Distaccata di Bolzano

Estratto dell'atto di citazione dd. 4 febbraio 2010 per la pubblicazione giusta il provvedimento autorizzativo del presidente della Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano dd. 7 dicembre 2009.

Atto di citazione in rinnovazione e per integrazione del contraddittorio,

di: Pittschieler Emilia in Stuffer, di Ortisei, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Piccoli di Bolzano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Corso della Libertà n. 58,

contro: Federer Johann, Kostner Isolde, Federer Elisabeth, Villgrattner Peter, Villgrattner Josef, Villgrattner Maria, Villgrattner Erika, Federer Hedwig, Federer Hildegard, Federer Helga, Federer Josef, Aldosser Regina, Aldosser Antonio, Aldosser ved. Balardi Oliva, Rassler Anna Maria, Rassler Filomena, Aldosser Rosmarie, Aldosser Roland, Aldosser Hugo, Aldosser Anna Pia, Aldosser Waltraud, Aldosser Aldo, Ploner Caterina ved. Aldosser, Mairvongrastein Crescenza ved. Aldosser ed altri eredi non noti o non identificabili di Aldosser Filomena, nata a Castelrotto (BZ) il 27 settembre 1917 ed ivi deceduta l'11 settembre 1999;

oggetto: appello avverso sentenza n. 155/2009 del Tribunale di Bolzano dd. 5 febbraio 2009, depositata il 10 febbraio 2009, notificata il 9 marzo 2009, diritto-riscatto agrario e trasferimento diritto di proprietà in capo a Pittschieler Emilia ved. Stuffer, nata a Merano il 19 novembre 1929, dei beni tavolarmente identificati come p.ed. 221 e pp.ff. 884, 885, 886, 887, 888/1, 895, 896, 897, 899 di cui alla PT 107/II; p.m. 1 della p.ed. 219 in PT 204/II e p.ed. 869 in P.T. 281/II, tutti in Comune Catastale di Ortisei (BZ).

Prossima udienza: 16 febbraio 2011 ore 10 presso la Sezione Distaccata di Bolzano della Corte d'Appello di Trento, innanzi al Collegio.

Avv. Giuseppe Piccoli

TC10ABA1751 (A pagamento).

TAR LAZIO
ROMA

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ricorre la prof.ssa Di Carlo Marianna, nata il 29.03.1980 a Modena e residente in Lucera (FG) alla via Londra n. 57, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine, dall'avv. Pasquale Marotta, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Villa Pepoli, 4 presso l'avv. Giancarlo Caracuzzo, CONTRO Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia; per l'annullamento, previa sospensione e/o emanazione di misure cautelari: a) del decreto prot. n. 13933, del 30/07/2009, dell'Ufficio Scolastico Prov.le di Foggia, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive, terza fascia, Personale Educativo, nella parte in cui non viene riconosciuta, alla ricorrente, la valutazione del servizio militare sostitutivo; b) della relativa graduatoria ad esaurimento, nei limiti di cui sopra; c) del Decreto Ministeriale n. 42/2009, nella parte in cui, all'art. 3, comma 5, stabilisce che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina". FATTO La ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Foggia, per il personale educativo, per il biennio 2009/2011. In tale domanda, ella ha dichiarato anche il servizio civile prestato. Tuttavia, a seguito della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento, personale Educativo, la ricorrente ha constatato la mancata valutazione del suddetto servizio civile. Ha presentato, quindi, ricorso presso il TAR Lazio - Roma, ove ha assunto il numero di R.G. 10099/2009, ed è stato assegnato alla Sezione Terza Bis. Ha dedotto le seguenti censure: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI. Con Ord.za n. 83/2010, la predetta Sezione Terza Bis ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami.

Avv. Pasquale Marotta

T10ABA1774 (A pagamento).

